



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CONSIGLIO, COMAROLI e MUNERATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 2013

Disposizioni concernenti la deduzione, agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, delle spese sostenute dalle persone disabili per i mezzi e i supporti necessari alla loro deambulazione, locomozione e sollevamento, nonché per l’adeguamento edilizio delle loro abitazioni

ONOREVOLI SENATORI. - Il grado di civiltà e di cultura della società umana si misura in base alla comune considerazione dei molteplici problemi che il cittadino disabile deve affrontare e risolvere per migliorare la qualità della propria vita.

A tutti è noto quanto sia elevato il costo della vita ma per i portatori di una grave disabilità e per le loro famiglie esso è diventato insostenibile: si rende quindi necessario, per un naturale senso di giustizia introdurre una normativa che preveda il diritto del cittadino disabile a dedurre integralmente dal reddito ai fini fiscali le onerose spese sostenute per l'acquisto, l'installazione, il funzionamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi che gli consentono la deambulazione, la locomozione e il sollevamento.

Tali mezzi sono infatti indispensabili per il portatore di grave *handicap* che intenda svolgere una qualsiasi attività professionale o che comunque voglia avere una normale vita di relazione.

È superfluo ricordare come tale problema rivesta carattere di urgenza data la precarietà delle condizioni economiche di molte famiglie sulle quali grava l'onere di provvedere, per quanto loro possibile, alla soluzione dei problemi che necessariamente la presenza di una persona portatrice di *handicap* comporta.

La sensibilità del legislatore dovrebbe essere tale da favorire una rapida introduzione di ulteriori agevolazioni fiscali che rendano meno grave e più accettabile la condizione di minorità fisica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le spese sostenute dal portatore di grave *handicap* motorio, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato dalle competenti commissioni medico-legali di cui all'articolo 4 della citata legge n. 104 del 1992, derivante da patologie neuro-psichico-fisiche, per l'acquisto, l'uso e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi e dei supporti necessari alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento, sono deducibili, per una quota pari al 50 per cento, dal reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

2. Sono altresì deducibili, per una quota pari al 50 per cento, dal reddito imponibile ai fini dell'IRPEF le spese sostenute dal portatore di grave *handicap* motorio, come definito ai sensi del comma 1 per l'installazione e per il funzionamento dei mezzi di sollevamento; sono inoltre deducibili dal reddito imponibile ai fini dell'IRPEF le spese sostenute per l'esecuzione di opere edilizie e strutturali necessarie per la realizzazione del vano ascensore e dei percorsi di comunicazione con l'abitazione nonché per l'abbattimento e per il superamento delle barriere interne ed esterne che non consentono al portatore di grave *handicap* motorio di usufruire della propria abitazione e dei servizi.

Art. 2.

1. La deduzione delle spese previste dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge è alternativa alla detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo

unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e si applica alle medesime condizioni ivi indicate.

Art. 3.

1. All'onere derivante dalle minori entrate determinate dall'attuazione della presente legge, valutato in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.